

1

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Atti Consiglio 72/A VI Legislatura

**DISEGNO DI LEGGE**


N. 9 DELL'11/4/1996

**Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale**

9 APR. 1996

**SETTORE RAGIONERIA**

Il Dirigente del Settore  
(d. n. g. **CUVERTINO**)



## RELAZIONE

L'ottica propositiva del presente disegno di legge é quella di offrire alla Regione Puglia uno strumento organico per governare il complesso sistema (di strutture e di servizi) strumentale all'esercizio delle competenze istituzionali dell'Ente, così come rivienienti dal dettato costituzionale e dalle norme generali di attuazione dello stesso.

Partendo dal dato di fatto estremamente negativo che la Puglia é l'unica Regione d'Italia che non si é ancora dotata di uno strumento organico di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, occorre sottolineare tale consapevolezza ed insieme l'urgenza di definire una legislazione di settore che é di per se, fondante dell'istituto regionale e volano di qualsivoglia politica di risanamento finanziario o di crescita civile, economica, culturale e politica della comunità pugliese.

C'è da dire che non si parte dall'anno "zero". Anzi, le esperienze pregresse, ancorché non confortate dal "Visto" governativo, rappresentano utili spunti di partenza per costruire un modello organizzativo agile e modulare in modo da coniugare la duplice esigenza della trasparenza e dello snellimento delle procedure con l'altrettanto valida prospettazione di non "ingessare" la Regione con schemi scarsamente flessibili rispetto alle naturali esigenze dell'apparato che deve essere sempre strumentale ai bisogni dei cittadini.

1. E' ormai noto l'esito del ricorso del Governo centrale alla Corte Costituzionale per l'ultima deliberazione legislativa votata dal Consiglio uscente in data 21 febbraio 1995.
2. Né appare produttivo ripercorrere la strada della riapprovazione della vecchia legge tenendo conto delle osservazioni del Governo centrale.
3. Infatti, l'approvazione del nuovo contratto dei dipendenti regionali con il mutato regime giuridico delle norme direttamente applicabili dalla Regione e l'imminente definizione del contratto sulla dirigenza, inducono non solo a non indugiare oltre, ma ad affrontare nell'immediato la delicata materia guardando esclusivamente all'organizzazione e quindi con una prospettazione diversa rispetto al disegno precedente.
4. Al di là, comunque, delle disquisizioni di ordine tecnico - giuridico sugli atti pregressi, appare necessitato un forte segnale propositivo nella delicata materia dell'organizzazione perché questa rappresenta la prima, grande autoriforma da cui partire per costruire la nuova Regione.
5. Prima di delineare l'organizzazione strutturale proposta, appare utile precisare che la stessa é stata "pensata" in termini di funzionalità e di coerenza con i principi del riordino del sistema delle autonomie locali. Anche in armonia con quanto concordato con le Organizzazioni Sindacali Confederali, la caratterizzazione della normativa per l'organizzazione rappresenta l'interfaccia di analogo provvedimento legislativo - che sta iniziando il suo corso procedimentale - riguardante l'attuazione

della delega e/o attribuzione delle funzioni amministrative agli Enti locali così come previsto dalla Costituzione e dall'art. 3 della Legge 142/90. Di tal che la modularità e la flessibilità di questo disegno normativo rappresentano caratteristiche necessitate per corrispondere alle esigenze del processo di attribuzione di funzioni amministrative agli Enti locali.

**Organizzazione Strutturale**

In linea con il Decreto legislativo n.29/93, l'organizzazione delle strutture e dei servizi regionali è uniformata ai principi della netta separazione dei compiti di indirizzo politico - amministrativo spettanti agli organi di direzione politica e quelli di gestione attuativa propri della dirigenza amministrativa.

In tale ottica, l'architettura organizzativa riserva ai primi (direzione politica) le funzioni di programmazione, di scelta degli obiettivi, di indicazioni delle priorità e di controllo dei risultati; mentre alla dirigenza è riconosciuta la titolarità di tutti i poteri di gestione, con la conseguente adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione anche verso l'esterno e con ampia autonomia decisionale, tecnica e organizzativa.

A livello strutturale, il **Settore** rappresenta la struttura organizzativa apicale ritenuta ottimale per costruire l'ossatura portante dell'apparato amministrativo e gestionale, compatibile con le funzioni costituzionalmente proprie della Regione. Queste massime strutture tecniche (complessivamente è prevista la costituzione di 66 settori tra centrali e provinciali) rappresentano l'insieme delle funzioni attualmente svolte dalla Regione nelle materie di competenza. A dirigerle sarebbero chiamati dirigenti di provata esperienza e capacità con i compiti e le correlate responsabilità del raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.


L'**Ufficio** rappresenta l'articolazione più immediata del Settore, la cui direzione è affidata a personale con qualifica dirigenziale.

In sede di prima applicazione del sistema organizzativo è prevista la costituzione di n. 309 uffici, di cui 184 per l'esercizio delle funzioni di competenza delle strutture centrali e n. 125 per le strutture provinciali.

Successivamente, la specifica individuazione e denominazione nonché la consistenza numerica di tali strutture rappresentano momenti di organizzazione caratterizzati da estrema flessibilità correlata agli effettivi bisogni dell'apparato strumentale.

A tali adempimenti provvederà il Consiglio Regionale, con deliberazione adottata su proposta della Giunta in modo che successivi adeguamenti organizzativi possano essere praticati con procedure snelle e senza vincoli normativi.

Ulteriori articolazioni strutturali sono rappresentate dalle Unità operative complesse (U.O.C.) e dalle Unità operative semplici (U.O.S.) che possono ripetere la



4.

propria funzionalità sia con riferimento agli Uffici che ai Settori. A tali strutture è preposto personale di ottava e settima qualifica funzionale.

A completamento dell'organizzazione strutturale, per ogni Assessorato è prevista la costituzione di una struttura di <<coordinamento>> con funzioni di raccordo tra il livello politico (l'Assessore) ed il livello amministrativo (Settori).

Tale struttura si prevede sia composta da un <<coordinatore >> che si avvale di personale sia dirigenziale in posizione di staff sia di altro personale.

Per quanto concerne più in particolare la funzione del <<coordinatore>> -da attribuire ad un dirigente del ruolo regionale o ad altro dirigente a contratto-, trattasi di una funzione tecnico-politica che deve garantire il migliore raccordo tra la struttura tecnica di riferimento ed il referente politico. Tale incarico cessa automaticamente con la cessazione della funzione dell'Assessore.

La caratterizzazione operativa di tale figura deve riguardare essenzialmente:

- la funzione propositiva per garantire l'unitarietà d'azione dell'Assessorato per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;
- la funzione di proposizione legislativa con tutte le implicanze concernenti l'iniziativa, la tecnica legislativa, il coordinamento e la manutenzione normativa);
- l'interscambio di esperienze e raccordi con strutture similari delle altre Regioni e dello Stato, con gli enti locali e strumentali -secondo le competenze di ciascun Assessorato-, anche ai fini della predisposizione di accordi di programma e di tutti gli altri istituti di coinvolgimento intersettoriale;
- il raccordo con la Giunta, il Consiglio, le Commissioni consiliari, comitati e Commissioni di consulenza e consultazione.

Per l'esercizio di tali funzioni, la struttura di coordinamento potrà avvalersi di un <<comitato di consulenza>> composto da dirigenti e/o esperti di particolare qualificazione esterni all'Amministrazione con funzione esclusivamente consultiva.

Come già detto, in sede di prima applicazione del disegno organizzativo, si provvede alla specifica individuazione dei <<Settori>> e alla determinazione numerica degli <<Uffici>> centrali e provinciali e delle posizioni di staff.

Per giungere a tali determinazioni è stata operata una attenta ricognizione dell'attuale assetto organizzativo allo scopo di individuare le varie strutture dirette da personale dirigenziale presenti sul territorio regionale.

Partendo dai dati di tale ricognizione, si è provveduto ad aggregare le varie articolazioni organizzative per giungere ad un'ipotesi di individuazione di strutture di livello dirigenziale suddivise sempre per Assessorato. Le risultanze di tale elaborazione sono riportate nella tabella annessa all'articolo 42 del disegno di legge che delinea, in definitiva, l'assetto organizzativo e funzionale previsto in sede di prima applicazione.



Dalla tabella di che trattasi si rileva un'organizzazione strutturale così composta:

- n. 14 strutture di coordinamento (12 Assessorati + Consiglio + Giunta)
- n. 67 <<Settori>>
- n. 184 <<Uffici>> centrali
- n. 125 <<Uffici>> provinciali
- n. 35 <<posizioni di staff>>

Da tale ipotesi organizzativa ne consegue:

- in sede di prima applicazione possono essere conferiti, al massimo, n. 425 incarichi diversificati in ragione della tipologia di struttura;
- la dotazione organica della qualifica dirigenziale, in attesa della rilevazione dei carichi di lavoro (di cui si dirà dopo), non può che essere pari allo stesso numero (425) delle strutture ipotizzate.

### Pianta Organica


Un ulteriore elemento significativo del presente disegno normativo è rappresentato dalla nuova determinazione della pianta organica.

Tale delicata operazione viene realizzata, in conformità alle previsioni normative degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo n. 29/93, distinguendo, tuttavia, due distinti momenti:

- la pianta organica definitiva dovrà risultare dalla <<rilevazione dei carichi di lavoro>> ed al contestuale accertamento del fabbisogno del personale all'interno delle strutture organizzative per <<profili professionali>>;
- in via transitoria, attraverso la ricognizione dell'attuale pianta organica così come determinata dalle varie leggi regionali succedutesi nel tempo, si provvede alla individuazione del personale in servizio alla data del 31 agosto 1993 per giungere alla determinazione di una pianta organica provvisoria da valere per il primo avvio dell'intero impianto organizzativo.

Complessivamente, a fronte di n. 6.699 posti previsti dalla vigente normativa (riguardanti le piante organiche sia della Regione sia degli Enti strumentali) si prevede un organico complessivo pari a n. 5.600 posti di cui n. 425 dirigenti e n. 5.175 posti per il personale delle altre qualifiche funzionali.

Tale riduzione, tuttavia, viene compensata da una redistribuzione dei posti delle varie qualifiche funzionali che potrà consentire, in sede di prima applicazione, di operare parziali nuovi inquadramenti del personale in servizio, in applicazione dell'articolo 39 (concorsi speciali) della legge regionale n. 26/84. Va segnalato, infine, che nel numero di 5.175 unità, oltre al personale ex ERSAP ed A.P.T., è compreso il personale degli altri Enti strumentali quali l'Azienda Regionale Faunistica (AREF), l'Istituto Regionale Incremento Ippico (IRIIP), gli Enti per il Diritto allo studio Universitario (EDISU) di Bari e Lecce, oltre al personale operaio addetto alle attività forestali e/o irrigue.





Infine, per avviare un primo processo di informatizzazione dell'Amministrazione regionale è prevista l'istituzione di profili professionali dell'Area Informatica, già previsti dalla legge regionale n. 22/90, distribuiti tra la quinta e l'ottava qualifica funzionale. Nel contempo, si provvede altresì ad istituire, nell'ambito della dotazione organica complessiva, particolari profili professionali indispensabili per assicurare talune attività tecniche di competenza delle strutture regionali.

Sotto il profilo della spesa il presente disegno normativo non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nell'ambito del bilancio annuale della Regione.

Per gli ulteriori aspetti che caratterizzano la presente proposta normativa si fa rinvio alle singole disposizioni contenute nel disegno di legge.

L'ASSESSORE  
(Prof. Francesco Adduci)



---

**REGIONE PUGLIA**


**DISEGNO DI LEGGE**

**Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale**

**TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e scopo della legge
- Art. 2 - Principi in materia di legislazione
- Art. 3 - Principi in materia di amministrazione
- Art. 4 - Ripartizione delle competenze
- Art. 5 - Funzione dirigenziale
- Art. 6 - Modalità di esercizio della funzione dirigenziale

**TITOLO II  
ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE**

- Art. 7 - La struttura operativa
  - Art. 8 - Strutture del Consiglio regionale
  - Art. 9 - Gruppi consiliari
  - Art. 10 - Strutture della Presidenza della Giunta Regionale
  - Art. 11 - Gabinetto del Presidente
  - Art. 12 - Strutture della Giunta Regionale
  - Art. 13 - Comitato di Coordinamento
  - Art. 14 - Struttura degli Assessorati
  - Art. 15 - Coordinamento generale
  - Art. 16 - Conferenza di produzione di Assessorato
- 

Art. 17 - Settori operativi centrali

Art. 18 - Il Responsabile di Settore

Art. 19 - Il responsabile di Ufficio

Art. 20 - Strutture operative decentrate

Art. 21 - Il responsabile delle strutture operative provinciali

Art. 22 - Segreterie particolari

Art. 23 - Strutture del Comitato regionale di controllo

Art. 24 - Ufficio relazioni con il pubblico e sportelli del cittadino

Art. 25 - Uffici speciali temporanei

Art. 26 - Modalità per l'istituzione o la modifica delle strutture

### **TITOLO III DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE**

Art. 27 - Incarichi dirigenziali

Art. 28 - Incarico di Capo gabinetto e di coordinatore

Art. 29 - Conferimento di altri incarichi

Art. 30 - Trattamento economico della dirigenza

Art. 31 - Valutazione dei dirigenti

Art. 32 - Nucleo di valutazione

Art. 33 - Accertamento delle responsabilità dirigenziali

### **TITOLO IV PIANTA ORGANICA E MOBILITA'**

Art. 34 - Ricognizione della dotazione organica complessiva e delle unità di personale in servizio alla data del 31.8.1993

Art. 35 - Ridefinizione della pianta organica della Regione

Art. 36 - Carichi di lavoro e nuova pianta organica

Art. 37 - Disciplina del personale ERSAP

Art. 38 - Disciplina del personale E.P.T. e A.A.S.T.



---

Art. 39 - Mobilità del personale

Art. 40 - Procedure per la mobilità

Art. 41 - Formazione del personale

**TITOLO V**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 42 - Organizzazione strutturale ed incarichi dirigenziali in sede di prima applicazione

Art. 43 - Attivazione del sistema organizzativo

Art. 44 - Assegnazione del personale

Art. 45 - Prima copertura delle vacanze di organico

Art. 46 - Compimento procedura concorsuale - Norma transitoria

Art. 47 - Norma di perequazione

Art. 48 - Attività informatica

Art. 49 - Istituzione transitoria dei profili professionali dell'area informatica

Art. 50 - Prima istituzione di particolari profili professionali

Art. 51 - Abrogazione e rinvio

Art. 52 - Norma finanziaria

A large, stylized handwritten signature or scribble is located on the right side of the page, overlapping the text of articles 44 through 52. It consists of several long, sweeping lines that form a complex, abstract shape.

**REGIONE PUGLIA**

**DISEGNO DI LEGGE**

**Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale.**

**TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1  
Oggetto e scopo della legge**

1. La presente legge regola l'attività della Regione Puglia secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Lo scopo è quello di accrescere l'efficienza nelle attività, metodi e procedure secondo criteri di trasparenza, economicità e flessibilità al fine di:

- a) contenere la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta;
- b) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato;
- c) garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

**Art. 2  
Principi in materia di legislazione**

1. La Regione informa l'azione legislativa ai seguenti principi:
- a) distribuzione delle funzioni secondo criteri di organicità e complementarità;
  - b) completamento del disegno di legge autonomistico con la più ampia valorizzazione del ruolo degli Enti locali e la regolamentazione dei rapporti con gli stessi;
  - c) potenziamento del processo di integrazione comunitaria, mediante previsione e funzionamento di strutture appropriate;
  - d) individuazione di un complesso di regole uniformi e valide sia per i soggetti pubblici sia per i soggetti privati, non escludendo la liberalizzazione delle attività a contenuto più propriamente privatistico;
  - e) revisione periodica dell'assetto organizzativo e funzionale;
  - f) garanzia del diritto dei cittadini all'informazione e all'accesso agli atti e alle strutture.

**Art. 3  
Principi in materia di amministrazione**

1. Il modello organizzativo regionale si ispira ai seguenti principi:
- a) scelta della programmazione come metodo di intervento organico nella realtà socioeconomica della regione;



- 11
- 
- b) svolgimento prevalente di compiti di promozione, di indirizzo e di coordinamento funzionale dell'attività degli Enti locali e degli Enti pubblici a dimensione regionale operanti nelle materie attribuite alla competenza regionale;
  - c) partecipazione effettiva dei cittadini, degli Enti e dei gruppi sociali alla formazione di provvedimenti amministrativi d'interesse generale;
  - d) snellimento delle procedure e massima pubblicità degli atti del procedimento;
  - e) decentramento delle funzioni amministrative agli Enti locali, attraverso l'istituto della delega e della sub-delega, previa intesa con le loro associazioni regionali ovvero, in caso di delega specifica, anche con l'ente interessato;
  - f) qualità dei servizi, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché economicità ed efficienza della gestione;
  - g) separazione dell'attività di direzione e di indirizzo politico da quella di gestione amministrativa.

#### Art. 4

#### Ripartizione delle competenze


1. Le funzioni amministrative e le attività di diritto privato che lo statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di direzione politica sono ripartite, ai sensi del presente e dei successivi articoli, tra gli stessi e i dirigenti regionali.

2. Gli organi di direzione politica della Regione, nell'ambito delle rispettive competenze statutarie e legislative, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Alla dirigenza regionale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente, compresa l'adozione degli atti che impegnano la Regione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma agli organi di direzione politica compete, secondo quanto previsto dallo Statuto:

- a) la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da attuare, l'indicazione delle priorità, l'emanazione delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, rivolte al conseguimento degli obiettivi prefissati;
- b) la verifica, anche in itinere, della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite secondo quanto previsto dal successivo art. 31;
- c) gli atti a carattere normativo;
- d) gli atti di programmazione e di pianificazione;
- e) la definizione degli "accordi di programma" ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché degli accordi e intese di programma previsti dalla normativa in vigore;
- f) la formulazione dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi e altri ausili finanziari, nonché per la determinazione di tariffe, canoni e rette e per il rilascio di autorizzazioni, licenze e altri analoghi provvedimenti;
- g) gli atti di controllo sugli Enti dipendenti e sugli altri Enti e organismi esterni alla Regione, con esclusione degli atti espressamente demandati dalle leggi regionali alla competenza dei dirigenti;
- h) gli atti concernenti inchieste e indagini;
- i) gli atti di nomina dei rappresentanti regionali in seno a Enti e organismi esterni, nonché di nomina o di autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni all'amministrazione;



- j) la costituzione o soppressione delle strutture di livello dirigenziale e la nomina dei responsabili di tali strutture;
- k) gli altri atti loro attribuiti dalla legge regionale.

#### **Art. 5** **Funzione dirigenziale**

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, definite dalla presente legge e dagli atti regolamentari e di indirizzo politico, compete ai dirigenti:

- a) l'attuazione di obiettivi, programmi, priorità e direttive generali fissati dagli organi di indirizzo politico;
- b) la collaborazione sul piano professionale con gli organi stessi, articolando le proposte per gli atti di competenza di questi secondo gli indirizzi ricevuti e curando i relativi elaborati;
- c) la direzione e l'organizzazione delle strutture operative cui sono preposti, predisponendo programmi di lavoro;
- d) lo svolgimento di attività di elaborazione tecnica, di consulenza, studio e ricerca; lo svolgimento di attività di natura tecnico-professionale; l'esercizio di funzioni ispettive e di controllo;
- e) la gestione finanziaria e amministrativa delle attività loro affidate, con la diretta emanazione di atti amministrativi definitivi anche a rilevanza esterna e che impegnino l'amministrazione verso terzi, con l'assunzione dei relativi autonomi poteri di spesa e delle corrispondenti responsabilità di impegno e liquidazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità e bilancio e garantendo l'imparzialità e il buon andamento della amministrazione secondo i canoni della economicità della gestione, della efficacia dell'azione amministrativa e della semplificazione e trasparenza delle procedure;
- f) ogni altra attività attribuita dalla legge regionale.

2. Le specifiche categorie di provvedimenti rientranti nelle funzioni e nella responsabilità dei dirigenti desunte dal comma precedente, sono specificate, per i Settori di competenza, dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propri atti deliberativi.


#### **Art. 6** **Modalità di esercizio della funzione dirigenziale**

1. I dirigenti, nell'esercizio delle loro funzioni, devono attenersi alle direttive legittimamente emanate dagli organi competenti e assicurare la rigorosa osservanza delle norme procedurali previste dalla legislazione vigente.

2. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti regionali, i dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, degli atti adottati e del buon andamento, dell'imparzialità, della legittimità ed economicità dell'azione delle strutture organizzative alle quali sono preposti, nonché della compatibilità finanziaria.

3. Per le finalità di cui al comma precedente, i dirigenti predeterminano con atto formale i criteri oggettivi, certi e verificabili, in base ai quali deve essere provveduto alla istruttoria e alla adozione degli atti di competenza, alla individuazione dei soggetti beneficiari o, comunque, destinatari del provvedimento.

4. I dirigenti condividono a ogni effetto la responsabilità delle direttive e degli atti cui hanno concorso e per i quali non abbiano espresso il loro dissenso. Essi hanno il diritto e il dovere di esprimere formalmente il loro eventuale dissenso per ragioni



di legittimità; sono tuttavia tenuti a eseguire le disposizioni che, nonostante il dissenso espresso, vengano rinnovate per iscritto, salvo che non comportino atti illeciti.

5. I dirigenti sono tenuti ad assicurare la propria disponibilità per tutto il tempo necessario ad adempiere ai propri compiti.

6. Gli atti monocratici adottati dai dirigenti sono trasmessi in originale alla Segreteria della Giunta regionale, che ne cura la raccolta, in copia agli Assessori competenti per materia. Gli stessi atti sono resi pubblici mediante l'inserimento in apposito Albo da istituire presso i rispettivi Settori; l'avvenuta pubblicazione, comunque, non esonera dall'obbligo della notifica degli atti ai soggetti interessati.

7. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, la Giunta ha facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal caso la Giunta procede all'accertamento delle relative responsabilità dirigenziali.

**TITOLO II  
ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE**

**Art. 7  
La struttura operativa**

1. La struttura operativa della Regione si articola preliminarmente in:


- a) strutture del Consiglio regionale, per assicurarne l'autonomia funzionale ed organizzativa;
- b) strutture della Giunta regionale, distinte in
  - b1. strutture per l'esercizio delle competenze della Presidenza della Giunta regionale,
  - b2. strutture per l'esercizio delle competenze collegiali della Giunta,
  - b3. strutture di coordinamento per incrementare l'efficienza e la capacità propositiva dei componenti della Giunta
  - b4. strutture di settore per l'esercizio delle competenze regionali nell'ambito delle rispettive materie
- c) strutture del Comitato Regionale di Controllo.

2. Le strutture di cui alla lettera b4 del precedente comma a loro volta si articolano in Settori operativi centrali ed in strutture operative provinciali.

3. Le altre strutture a responsabilità dirigenziale, costituite all'interno delle strutture di massima dimensione di cui al precedente comma 1 sono gli Uffici.

4. Nell'ambito delle strutture di massima dimensione possono essere costituite, anche temporaneamente, appositi Uffici con specifici fini progettuali, nonché posizioni individuali per lo svolgimento di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, di studio e ricerca a livello dirigenziale.

5. All'interno delle strutture a responsabilità dirigenziale possono essere costituite ulteriori articolazioni organizzative, denominate Unità operative organiche e Unità operative semplici.



14.

6. Le Unità operative organiche sono affidate alla responsabilità di dipendenti di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

7. Le Unità operative semplici sono articolazioni idonee ad attività di rilevanza meramente interna alle strutture in cui sono costituite.

### **Art. 8 Strutture del Consiglio regionale**

1. Il Consiglio regionale, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, proprie del suo Presidente, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni permanenti e del Comitato per il piano, si avvale delle seguenti strutture operative:

- 1) *Segreteria del Consiglio*
- 2) *Affari legislativi, Giuridici ed Istituzionali*
- 3) *Amministrazione e Provveditorato*

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio presiede al funzionamento dell'apparato tecnico-amministrativo consiliare nel rispetto dei criteri e dei principi della presente legge e delle disposizioni in vigore.

### **Art. 9 Gruppi consiliari**

1. Per l'assolvimento delle funzioni statutarie, ciascun gruppo consiliare si avvale di una segreteria che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Gruppo.

2. La dotazione organica di ciascun Gruppo consiliare e le procedure per l'assegnazione del personale sono disciplinate dagli artt. 3 e 4 della Legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3, come modificata dalla Legge regionale 6 aprile 1994, n. 12.


3. Il personale assegnato alla Segreteria del Gruppo è distaccato dalle strutture di appartenenza e rientra obbligatoriamente presso le stesse alla cessazione dell'incarico di segreteria.

4. La direzione della Segreteria del Gruppo consiliare può essere affidata a un dirigente o a un dipendente inquadrato nelle qualifiche funzionali ottava e settima che, nel caso abbia la responsabilità di una struttura, ne conserva la titolarità con la relativa stessa indennità, se dovuta. Per il periodo di distacco del dipendente al Gruppo consiliare, si provvede alla sostituzione secondo la normativa in vigore.

### **Art. 10 Strutture della Presidenza della Giunta Regionale**

1. L'organizzazione della Presidenza della Giunta Regionale è articolata nelle seguenti strutture operative:

- 1) *Gabinetto del Presidente*
- 2) *Segreteria Generale della Presidenza*
- 3) *Dipartimento Protezione Civile*
- 4) *Dipartimento Politiche Comunitarie*



**Art.11  
Gabinetto del Presidente**

1. Il Gabinetto del Presidente della Regione cura gli affari relativi all'attività istituzionale del Presidente nonché predispone gli atti relativi:

- a) alla rappresentanza della Regione;
- b) alle funzioni delegate dallo Stato alla Regione;
- c) alla promulgazione delle leggi e dei regolamenti, alla raccolta originale dei decreti del Presidente;
- d) agli affari del cerimoniale;
- e) alle relazioni esterne.

2. Il Gabinetto si avvale di un Ufficio di segreteria per attività di studio e di supporto amministrativo all'esercizio delle funzioni del Capo Gabinetto.

**Art. 12  
Strutture della Giunta Regionale**

1. L'organizzazione della Giunta Regionale è articolata nelle seguenti strutture operative:

- 1) *Segreteria Generale della Giunta*
- 2) *Affari legislativi e istituzionali*
- 3) *Settore Legale*

2. Le strutture operative di cui al presente articolo dipendono funzionalmente dal Presidente della Giunta.

**Art. 13  
Comitato di Coordinamento**

1. E' istituito il Comitato di Coordinamento quale organo ausiliario della Giunta Regionale.


2. La Giunta regionale, secondo quanto stabilito al comma 5 determina la composizione del Comitato nonché le modalità di funzionamento e di adempimento dei compiti ad esso spettanti.

3. Il Comitato coadiuva la Giunta nella determinazione delle direttive generali volte all'attuazione dei programmi regionali e nell'accertamento dei risultati; provvede alla verifica della funzionalità e della economicità dell'azione amministrativa.

4. Il Comitato è presieduto dal Capo di Gabinetto a cui spetta la direzione dell'attività del Comitato stesso nonché funzioni di iniziativa e coordinamento relativamente alla realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dalla Giunta regionale e dal suo Presidente.

5. Del Comitato fanno parte i dirigenti generali che rivestono funzioni di coordinamento ai sensi dell'art. 15 il segretario della Giunta regionale, il segretario della presidenza che assume il ruolo di segretario del Comitato di Coordinamento.

6. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Capo Gabinetto, le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal componente del Comitato con maggiore anzianità di servizio.



7. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del segretario, le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal componente del Comitato con minore anzianità di servizio.

**Art. 14**  
**Struttura degli Assessorati**

L'organizzazione degli Assessorati è articolata nelle seguenti strutture operative:

- a) Coordinamento generale
- b) Settori operativi centrali e strutture periferiche di competenza
- c) Segreteria particolare.

**Art. 15**  
**Coordinamento generale**

1. Ogni componente della Giunta si avvale, per le funzioni di propria competenza di una struttura di coordinamento per incrementarne l'efficienza e la capacità propositiva.

2. Le strutture di cui al precedente comma sono composte dal coordinatore di Assessorato, incaricato ai sensi del successivo art. 28, da dirigenti in posizione di staff con funzioni di studio e ricerca e da personale con qualifiche non dirigenziali; possono avvalersi della collaborazione a titolo consultivo di comitati composti da dirigenti e/o esperti di particolare qualificazione esterni all'Amministrazione, scelti fra docenti universitari, ricercatori, professionisti iscritti negli appositi albi, dirigenti pubblici e privati.


3. I comitati di cui al precedente comma sono coordinati dal coordinatore di Assessorato; la composizione di ciascun comitato è determinata dalla Giunta, su proposta del componente di Giunta interessato, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Su richiesta del componente esterno l'incarico può essere svolto gratuitamente su base di volontariato.

4. Gli incarichi di cui ai precedenti commi sono a tempo determinato e rinnovabili; possono essere revocati dalla Giunta, su proposta del componente interessato, senza obbligo di motivazioni e cessano comunque di diritto con la cessazione dell'incarico del componente proponente.

5. Le spese relative alle prestazioni esterne di cui al presente articolo sono iscritte in un apposito capitolo del bilancio regionale.

6. Il coordinatore di Assessorato, avvalendosi di un apposito Ufficio:

- a) assicura l'unitarietà d'azione dell'Assessorato controfirmando gli atti dei dirigenti responsabili dei Settori di competenza dell'Assessorato, senza che tale rapporto debba considerarsi di sovraordinazione;
- b) emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica e ne verifica l'attuazione d'intesa con i dirigenti responsabili di ciascun Settore;
- c) coadiuva gli organi di direzione politica ed i Settori nella elaborazione delle iniziative legislative e regolamentari, assicurando il coordinamento con la vigente normativa di settore;
- d) cura la trasmissione degli atti dei Settori di competenza dell'Assessorato alle strutture centralizzate verificando la rispondenza degli stessi atti agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;





- e) esercita i poteri di spesa per il funzionamento del comitato di consulenza, della segreteria particolare ed, in generale, per il funzionamento e per le iniziative collegate all'attività politica e legislativa dell'Assessorato;
- f) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;
- g) favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti generali e dirigenti per l'esame delle principali problematiche organizzative.

7. In caso di assenza temporanea, il coordinatore è sostituito da un altro dirigente assegnato all'Assessorato, su designazione dell'Assessore. In caso di assenza continuativa superiore a trenta giorni, con esclusione del congedo ordinario, provvede la Giunta regionale.

**Art. 16**  
**Conferenza di produzione di Assessorato**

1. La conferenza di produzione di Assessorato verifica di volta in volta la flessibilità organizzativa dei Settori più funzionale agli indirizzi programmatici assunti dalla struttura di coordinamento, nonché l'efficienza delle procedure, il controllo di gestione, il controllo di efficacia tramite la definizione dei parametri di efficienza ed efficacia.


2. Alla conferenza di produzione partecipano normalmente i dirigenti dei Settori in essa ricompresa ed i componenti del comitato di consulenza; possono anche essere chiamati a partecipare i dirigenti degli Uffici ed i responsabili di Unità operative ricompresi nei singoli Settori, ove se ne ravvisi l'utilità.

3. La Conferenza, presieduta dall'Assessore al ramo può essere integrata per questioni interdisciplinari da dirigenti di Settori facenti capo ad altri Assessorati.

**Art. 17**  
**Settori operativi centrali**

1. L'organizzazione delle attività centrali della Giunta Regionale è articolata nei seguenti Settori operativi:

- 1) Affari Istituzionali - Servizio Ispettivo (Sanità)
- 2) Agricoltura e Aiuti alle Imprese
- 3) Alimentazione e Qualificazione produzioni
- 4) Artigianato
- 5) Assistenza sanitaria e farmaceutica
- 6) Bilancio
- 7) Caccia, Risorse faunistiche e Pesca
- 8) Commercio
- 9) Contratti e Appalti
- 10) Demanio e Patrimonio
- 11) Demanio Marittimo, Fluviale e Lacuale
- 12) Difesa del suolo e Risorse naturali
- 13) Ecologia
- 14) Edilizia Residenziale
- 15) Finanze, Tributi e Contenzioso
- 16) Foreste
- 17) Formazione Professionale
- 18) Industria



- 19) Istruzione e Programmazione Scolastica
- 20) Lavori Pubblici
- 21) Lavoro, Cooperazione e Migrazione
- 22) Medicina Socio Sanitaria
- 23) Organizzazione
- 24) Personale
- 25) Personale del Servizio Sanitario Regionale
- 26) Prevenzione Collettiva (Sanità)
- 27) Programmazione
- 28) Programmazione - Finanziamenti e Controlli di Gestione (Sanità)
- 29) Promozione e Beni Culturali
- 30) Provveditorato, Economato e Servizi Cassa
- 31) Ragioneria
- 32) Rapporti con le Autonomie Locali
- 33) Servizi Sociali
- 34) Servizi Sviluppo Agricolo e Fitosanitario Regionale
- 35) Smaltimento Rifiuti
- 36) Sport, Politiche Giovanili e Tempo Libero - Spettacolo
- 37) Territorio e Sviluppo Rurale
- 38) Trasporti - Infrastrutture e Investimenti
- 39) Trasporti - Esercizio e Vigilanza
- 40) Turismo ed Industrie Alberghiere
- 41) Urbanistica

#### **Art. 18**

#### **Il responsabile di Settore**

1. Il dirigente responsabile di un Settore operativo centrale, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:

- a) d'intesa con il coordinatore, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche relative agli atti di loro competenza;
- b) gestisce i progetti che gli sono affidati dall'Assessore ed assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;
- c) cura le attività del settore ed emana gli atti di competenza del settore, con facoltà di delegare o autorizzare i dirigenti sottordinati o funzionari direttivi del settore per l'emanazione di atti di conoscenza certificativi, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato; stipula i contratti e le convenzioni;
- d) verifica e controlla gli adempimenti di competenza del settore; esercita al riguardo poteri sostitutivi nei casi motivati di necessità o di urgenza; fornisce risposta ai rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;
- e) d'intesa con il coordinatore organizza il Settore; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture centrali e periferiche, tra gli Uffici e le altre strutture operative sottordinate; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i procedimenti disciplinari; esprime le valutazioni ed i provvedimenti relativi al personale, fatte salve le attribuzioni del Settore competente per il personale regionale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241; cura l'osservanza delle altre norme del procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa.

**Art. 19**  
**Il responsabile di Ufficio**

1. Il dirigente responsabile di Ufficio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore di cui all'art. 18, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto.

2. Collabora con il responsabile della struttura sovraordinata per l'assistenza agli organi di direzione politica e per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti di competenza degli organi stessi.

3. Può esercitare funzioni vicarie del dirigente sovraordinato.

**Art. 20**  
**Strutture operative decentrate**

1. La Regione, con riguardo alle materie di competenza, garantisce il perseguimento delle proprie finalità istituzionali attraverso la costituzione in ciascuna provincia dei seguenti Settori operativi:

- 1) Genio Civile Bari
- 2) Genio Civile Brindisi
- 3) Genio Civile Foggia
- 4) Genio Civile Lecce
- 5) Genio Civile Taranto
- 6) Ispettorato Provinciale Agricoltura e Alimentazione - Bari
- 7) Ispettorato Provinciale Agricoltura e Alimentazione - Brindisi
- 8) Ispettorato Provinciale Agricoltura e Alimentazione - Foggia
- 9) Ispettorato Provinciale Agricoltura e Alimentazione - Lecce
- 10) Ispettorato Provinciale Agricoltura e Alimentazione - Taranto

2. In via transitoria e fino alla definizione delle piante organiche dei rispettivi enti strumentali sono altresì costituiti i seguenti Settori:


- 1) Gestione Riforma Fondiaria (ex E.R.S.A.P.),
- 2) Ente Diritto allo Studio Universitario di Bari,
- 3) Ente Diritto allo Studio Universitario di Lecce;

ulteriori Settori e/o Uffici possono essere successivamente costituiti nelle altre province pugliesi per l'esercizio di funzioni di Enti per il Diritto allo Studio Universitario eventualmente istituiti.

3. Per l'esercizio delle funzioni di competenza dei settori operativi centrali di cui al precedente art. 17 possono essere costituite, a livello provinciale e/o sub-provinciale, strutture organizzative equiparate ad Ufficio o ad Unità operativa complessa, funzionalmente dipendenti dagli stessi Settori centrali. Alla loro costituzione si provvede ai sensi del successivo art. 26.

**Art. 21**  
**Il responsabile delle strutture operative provinciali**

1. Il dirigente responsabile di una delle strutture operative provinciali, con riferimento al tipo di incarico ricevuto, esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore di cui all'art. 18, ovvero del responsabile di Ufficio di cui all'art. 19, nel più limitato ambito territoriale della struttura cui è preposto.



2. Collabora con il responsabile del Settore centrale, ovvero del Settore sovraordinato per l'assistenza agli organi di direzione politica e per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti di competenza degli organi stessi.

## **Art. 22** **Segreterie particolari**

1. Il Presidente del Consiglio, i Vice Presidenti, i Segretari, i Presidenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano, il Presidente della Giunta, gli Assessori si avvalgono di segreterie particolari per la cura delle relazioni esterne connesse all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Le segreterie particolari sono costituite da un Segretario particolare appartenente alla settima qualifica funzionale o superiore, e da uno a cinque addetti alla segreteria secondo quanto specificato al successivo comma 6. Della segreteria particolare del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori fa parte almeno un operatore tecnico con funzioni anche di autista.

3. I componenti della segreteria particolare sono assegnati su indicazione rispettivamente del Presidente del Consiglio, dei Vice Presidenti, dei Segretari, dei Presidenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano, del Presidente della Giunta, degli Assessori.

4. I componenti della segreteria Particolare sono dipendenti della Regione Puglia o degli Enti Strumentali o del ruolo del SSR.

5. Gli incarichi cessano con la cessazione della carica del proponente.

6. L'organico costituente le segreterie particolari, oltre il Segretario particolare, non può superare 5 unità per la segreteria del Presidente del Consiglio ed il Presidente della Giunta, 3 unità per la Segreteria di ciascun Vice Presidente e di ciascun Assessore, 1 unità per la segreteria di ciascun Presidente di Commissione e del Presidente del Comitato per il Piano.


7. Il personale delle Segreterie particolari è distaccato dalle strutture di appartenenza per la durata dell'incarico con diritto di riassegnazione alla cessazione del distacco. All'assegnazione del personale alle Segreterie provvede l'Assessore competente in materia di personale su richiesta nominativa del titolare dell'incarico politico.

8. Per il periodo dell'incarico, il Segretario particolare ha diritto a percepire l'eventuale indennità di funzione correlata alla qualifica posseduta.

## **Art. 23** **Strutture del Comitato regionale di controllo**

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'organo regionale di controllo previsti dall'ordinamento è istituito un Settore presso ciascuna Sezione provinciale di controllo.

2. I dirigenti preposti alla responsabilità dei Settori di cui al presente articolo rispondono nei termini di cui all'art.35 della legge regionale 22 giugno 1994, n.22.



**Art. 24****Ufficio relazioni con il pubblico e sportelli del cittadino**

1. L'ufficio per le relazioni con il pubblico, struttura organizzativa centrale di comunicazione articolata sul territorio, ha lo scopo di:

- a) dare attuazione al principio della trasparenza dell'attività amministrativa, al diritto di accesso alla documentazione ed a una corretta informazione;
- b) rilevare sistematicamente i bisogni ed il livello di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati e collaborare per adeguare conseguentemente i fattori che ne determinano la qualità;
- c) proporre adeguamenti e correttivi per favorire l'ammodernamento delle strutture, la semplificazione dei linguaggi e l'aggiornamento delle modalità con cui l'amministrazione si propone all'utenza;
- d) collaborare, in raccordo con l'ufficio competente alle iniziative in materia di comunicazione di pubblica utilità.

2. Per le attività di cui al comma 1, gli uffici regionali sono tenuti a garantire la collaborazione e le informazioni richieste dall'Ufficio per le relazioni con il pubblico, compreso l'accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli uffici stessi.

3. L'Ufficio relazioni con il pubblico dipende funzionalmente dal Settore Organizzazione. Esso opera sul territorio, anche attraverso collegamento telematico, avvalendosi di strutture organizzative decentrate denominate <<sportello del cittadino>> cui sono affidati i seguenti compiti:

- a) fornire informazioni in ordine alle competenze degli uffici regionali e ogni altra utile notizia in ordine al funzionamento complessivo degli uffici regionali;
- b) ricevere e verificare l'ammissibilità di richieste degli operatori sia pubblici sia privati diretti alle strutture centrali dell'amministrazione regionale ed inoltrarle agli uffici competenti;
- c) provvedere all'attività di ricerca e di analisi finalizzate alla evidenziazione delle esigenze dell'utenza e delle carenze rilevate nella erogazione dei servizi;
- d) provvedere alle altre attività affidate dalla Giunta regionale.


4. Le strutture organizzative di cui al presente articolo sono costituite con deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione istitutiva dello "Sportello" individua la sede operativa e ne stabilisce l'organico.

**Art. 25****Uffici speciali temporanei**

1. La Giunta può deliberare l'istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di particolari programmi e progetti di rilevante entità e complessità, per la progettazione e la realizzazione di progetti innovativi o sperimentali, per lo svolgimento di particolari studi ed elaborazioni. Gli uffici speciali operano tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi Assessorati.

2. Gli uffici di cui al comma precedente cessano alla scadenza dei termini predeterminati con l'atto di costituzione e, comunque, con l'adempimento dei compiti affidati.

3. L'atto istitutivo dell'ufficio speciale temporaneo indica la struttura operativa, fra quelle previste dalla presente legge, alla quale l'ufficio medesimo è equiparato e/o subordinato.



**Art. 26**

**Modalità per l'istituzione o la modifica delle strutture**

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione adottata su proposta della Giunta, individua le strutture organizzative a livello di Settore o Ufficio e stabilisce la ripartizione delle funzioni tra gli stessi.

2. La deliberazione di cui al comma precedente si conforma ai principi di organizzazione della presente legge ed ai seguenti criteri direttivi:

- a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concetti e intese, sovrapposizioni e duplicazioni;
- b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;
- c) semplificazione e riduzione delle fasi dei procedimenti amministrativi.

3. All'aggregazione dei Settori per Assessorato si provvede con delibera del Consiglio regionale all'atto dell'elezione del Presidente e della Giunta prevista dall'art. 40 dello Statuto ovvero all'atto della presentazione del programma della Giunta.

4. Il numero dei Settori non può comunque essere superiore a quello determinato ai sensi della presente legge. In sede di prima applicazione, il numero dei Settori, degli Uffici e degli incarichi di posizione di staff sono determinati dalla Tabella "A" annessa all'art. 42.

5. Le unità operative organiche e le altre articolazioni previste dalla presente legge sono istituite con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, previo parere del dirigente responsabile del Settore, in conformità ai principi e criteri del precedente comma 2.

6. Il settore Organizzazione redige e tiene aggiornato un manuale organizzativo. Il manuale ha finalità conoscitive.

**TITOLO III**

**DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE**

**Art. 27**

**Incarichi dirigenziali**

1. Ciascuno dei dirigenti è di norma incaricato, secondo i criteri di cui ai successivi articoli, dell'esercizio di funzioni inerenti uno dei seguenti diversificati livelli di responsabilità:

- a) "coordinatore" dell'Assessorato;
- b) "dirigente" di Settore;
- c) "dirigente" di Ufficio.

2. All'interno delle strutture organizzative così come definite dall'articolo 7, possono essere attribuiti incarichi di direzione di programmi e progetti, di verifica, controllo e vigilanza, di studio, ricerca ed elaborazione.

3. Gli incarichi di "Capo Gabinetto" e di "Segretario generale del Consiglio sono equiparati a quello di "coordinatore".

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "REGIONE CALABRIA" around the perimeter and "CONSIGLIO REGIONALE" in the center. The signature is a stylized, cursive script.

**Art. 28**

**Incarico di Capo gabinetto e di coordinatore**

1. L'incarico di Capo Gabinetto e di coordinatore di Assessorato è conferito dalla Giunta a dirigenti regionali dotati di professionalità capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali con rilevanti responsabilità.

2. L'incarico può essere altresì conferito a persone esterne all'amministrazione, assunte, ai sensi dell'art. 42, comma 8, della L.R. 13 aprile 1988, n. 13, con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile, di norma, una sola volta. Il trattamento economico, concordato di volta in volta fra le parti, è definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.

3. Oltre che al termine naturale di cui al precedente comma, l'incarico cessa di diritto dopo sessanta giorni dalla elezione della nuova Giunta. Se le funzioni di Capo di Gabinetto o di coordinatore vengono espletate da un dirigente regionale, lo stesso, al termine dell'incarico, riassume la titolarità delle funzioni di provenienza.

**Art. 29**

**Conferimento di altri incarichi**

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti, applicando il criterio della rotazione, in base al possesso dei seguenti requisiti:

- a) formazione culturale adeguata alle funzioni da affidare;
- b) professionalità acquisita nello svolgimento di attività rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire;
- c) attitudine ad assolvere le responsabilità connesse con le funzioni da attribuire.

2. Gli incarichi di dirigente di Settore sono conferiti dalla Giunta regionale.


3. Gli incarichi di dirigente d'Ufficio sono conferiti su iniziativa dell'Assessore competente in materia di personale di concerto con il componente della Giunta interessato.

4. Gli incarichi di direzione di programmi e progetti, di verifica, controllo e vigilanza, di studio, ricerca ed elaborazione sono conferiti su proposta del dirigente sovraordinato, con provvedimento dell'Assessore, competente in materia di personale.

5. Il provvedimento di incarico deve contenere l'indicazione dei compiti che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, delle strutture e dei soggetti di cui si avvale nonché di quelli a cui deve rispondere.

6. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a termine, di norma per un periodo non superiore a tre anni, o per un diverso periodo stabilito in relazione alla natura dell'incarico e sono rinnovabili.

7. Il rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo concluso in relazione al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto nelle attività affidategli.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "PAGLIA" in capital letters. The signature is a stylized, cursive script.

8. Al fine di rispondere a specifiche esigenze organizzative e funzionali possono essere conferti gli incarichi di cui al presente articolo a personale di qualifica funzionale equiparabile alla qualifica dirigenziale del ruolo regionale, provenienti dai ruoli di altra pubblica Amministrazione, in posizione di comando. Tali incarichi non possono superare la quota del cinque per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale.

9. L'affidamento degli incarichi riferiti agli Enti e alle aziende dipendenti dalla Regione, il cui personale è inserito nell'organico regionale, viene effettuato dalla Giunta su proposta dei competenti organi di tali Enti ed aziende.

**Art. 30**

**Trattamento economico della dirigenza**

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per l'area dirigenziale del comparto. Il trattamento economico accessorio, correlato alla tipologia degli incarichi previsti all'art. 27 è determinato con apposito provvedimento di Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Personale, in rapporto al grado di complessità degli incarichi medesimi.

2. In via transitoria, e sino alla data di sottoscrizione del contratto nazionale ai dirigenti incaricati delle funzioni di cui all'art. 27, compete l'indennità di funzione secondo i seguenti coefficienti:

- a) coeff. 1 ai dirigenti con incarico di Coordinatore;
- b) coeff. 0,9 ai dirigenti preposti alla direzione dei Settori;
- c) coeff. 0,7 ai dirigenti preposti alla direzione degli Uffici;
- d) coeff. 0,5 ai dirigenti preposti a funzioni ispettive e di vigilanza, consulenza propositiva, di studio e ricerca.

3. Dalla data di adozione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi cessano di essere corrisposte le indennità di funzione previste dall'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 1. Ai dirigenti senza incarico è attribuito il coefficiente 0,1.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3 è abrogato l'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 1 (Provvedimento provvisorio in materia di indennità di direzione e di funzione). Le funzioni già esercitate dalla Commissione prevista dallo art. 3 della stessa l.r. 1/92, sono esercitate direttamente dalla Giunta regionale, previa istruttoria del competente Settore Personale.


**Art. 31**

**Valutazione dei dirigenti**

1. Ferme restando le disposizioni concernenti le responsabilità di ordine generale per i pubblici dipendenti, i dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.

2. In ogni caso, le responsabilità del dirigente vanno valutate sulla base delle specifiche funzioni attribuite e delle condizioni ambientali e organizzative, nonché della effettiva disponibilità e adeguatezza delle risorse finanziarie, strumentali e del personale.

3. L'attività dei dirigenti responsabili dei Settori è sottoposta a verifica periodica da parte del dirigente coordinatore con riferimento ai risultati conseguiti sui progetti





assegnati. Analoga valutazione è operata dai dirigenti di Settore nei confronti dei responsabili di Ufficio.

- 4. La valutazione può essere effettuata in ogni tempo dalla Giunta:
  - a) nei confronti dei dirigenti di Settore, su proposta del componente di Giunta, o del Consiglio, da cui funzionalmente dipende;
  - b) nei confronti degli altri dirigenti, su proposta del dirigente da cui funzionalmente dipende.

**Art. 32**  
**Nucleo di valutazione**

1. L'attività dei dirigenti incaricati di responsabilità individuate con la presente legge è sottoposta a verifica periodica della Giunta regionale che deve avvalersi di un apposito "Nucleo di valutazione", composto da almeno tre esperti in tecniche di valutazione e di controllo di gestione. Del Nucleo possono far parte anche i dirigenti regionali; in casi di particolare complessità possono essere stipulate apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in materia.

2. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica. Allo stesso è assegnato dal Presidente della Giunta regionale un apposito contingente di personale.

3. Il "Nucleo di valutazione" ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Il Nucleo determina annualmente, anche su indicazione della Giunta regionale, i parametri di riferimento del controllo. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al Coordinatore generale, e questi alla Giunta, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente nonché il programma operativo per l'anno in corso. Ai fini della verifica, il Nucleo ha accesso ai documenti amministrativi, può richiedere relazioni integrative e procedere ad audizioni informative anche in contraddittorio.

5. Annualmente il "Nucleo di valutazione" elabora ed inoltra un rapporto di gestione al Presidente della Giunta, che lo illustra al Consiglio regionale in sede di discussione dei documenti di bilancio.


**Art. 33**  
**Accertamento delle responsabilità dirigenziali**

1. La valutazione negativa è contestata al dirigente a cura del componente della Giunta, o del Consiglio, da cui il dirigente medesimo funzionalmente dipende.

2. Il dirigente, ricevuto l'atto di contestazione, ha diritto di controdedurre a giustificazione del proprio operato e del risultato della gestione. Tale diritto va esercitato in forma scritta entro il termine stabilito dalla contestazione che non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di ricevimento dell'atto.

3. Entro i successivi trenta giorni la Giunta, ove le responsabilità risultino accertate, adotta un provvedimento con il quale, in relazione alla gravità delle stesse, dispone:

- a) l'assegnazione ad altro incarico;



- b) la rimozione dall'incarico, con perdita dell'indennità di funzione e riserva di assegnazione ad altro incarico da effettuarsi entro il semestre successivo;
- c) la cessazione del rapporto di impiego, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

**TITOLO IV  
PIANTA ORGANICA E MOBILITA'**

**Art. 34**

**Ricognizione della dotazione organica complessiva e delle unità di personale in servizio alla data del 31.8.1993**

1. La dotazione organica complessiva della Regione Puglia; dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e degli ex Enti Provinciali per il Turismo e Aziende di cura e soggiorno, così come definita dalle leggi regionali 76/79, 16/80, 42/80, 53/80, 71/80, 28/81, 12/82, 19/82, 28/85, 19/87, 38/87, 12/90 e 21/90 risulta determinata, in n. 6.699 posti così ripartiti:

- n. 489 posti di dirigente;
- n. 6.210 posti delle qualifiche funzionali dalla seconda all'ottava.

2. Il personale complessivamente in servizio alla data del 31 agosto 1993 presso le strutture centrali e periferiche della Regione e degli Enti di cui al comma 1 è pari a n. 5.953 unità.

**Art. 35**

**Ridefinizione della pianta organica della Regione**

1. In via transitoria, e fino alla determinazione della nuova pianta organica ai sensi del successivo art. 36, la dotazione organica del ruolo unico regionale viene rideterminata sulla base dei seguenti criteri:

- a) riduzione a n. 425 dei posti coperti alla data del 31 agosto 1993 dal personale con qualifica dirigenziale;
- b) istituzione della quinta qualifica funzionale e redistribuzione della dotazione organica delle altre qualifiche funzionali entro il limite massimo di spesa del personale in servizio alla data del 31 agosto 1993;
- c) soppressione della prima qualifica funzionale e conseguente inquadramento nella seconda q.f. dell'unica unità di personale già inquadrata nella stessa qualifica, previo superamento di prova concorsuale.

2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, la pianta organica provvisoria della Regione Puglia risulta determinata in n. 5.600 posti, così distinti:

QUALIFICA DIRIGENZIALE	N.	425
VIII <sup>a</sup> Q.f. - FUNZIONARIO	"	675
VII <sup>a</sup> Q.f. - ISTRUTTORE DIRETTIVO	"	1000
VI <sup>a</sup> Q.f. - ISTRUTTORE	"	1200
V <sup>a</sup> Q.f. - COLLABORATORE PROF.LE	"	260
IV <sup>a</sup> Q.f. - ESECUTORE	"	900
III <sup>a</sup> Q.f. - OPERATORE	"	850
II <sup>a</sup> Q.f. - AUSILIARIO	"	290

---

**Art. 36****Carichi di lavoro e nuova pianta organica**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Settori competenti in materia di personale ed organizzazione provvedono alla rilevazione dei carichi di lavoro secondo le procedure previste dalle vigenti norme e all'accertamento del fabbisogno del personale all'interno delle strutture organizzative regionali per profili professionali. Per le strutture organizzative competenti nelle materie indicate all' art. 14 della legge 142/90 l'organico è determinato sulla base di moduli organizzativi tali da consentire l'immediata individuazione delle strutture e del personale da assegnare agli enti locali destinatari dell'attribuzione delle funzioni.

2. Sulla base della rilevazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale, con deliberazione adottata su proposta della Giunta, definisce la pianta organica del personale distinto per qualifiche e profili professionali. Qualora la ridefinizione della pianta organica comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

3. Il Consiglio regionale, con le modalità di cui al comma 2, provvede periodicamente e comunque a scadenza triennale alla rideterminazione della pianta organica.

**Art. 37****Disciplina del personale ERSAP**

1. Il personale di ruolo del soppresso Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Pugliese (E.R.S.A.P.) è inquadrato nel ruolo unico regionale così come determinato dal precedente art. 35. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico e previdenziale acquisiti alla data di inquadramento.

2. Per le esigenze di funzionamento del Commissariato regionale per la gestione della riforma fondiaria di cui all'art. 33 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, la Giunta regionale, su proposta del Commissario, individua il fabbisogno di personale, suddiviso per qualifiche funzionali, da assegnare al Commissariato regionale, che si articola territorialmente nei comprensori in cui ha operato la Riforma fondiaria. Alla mobilità del personale provvede, con proprio atto, l'Assessore competente in materia tenendo conto, prioritariamente, delle richieste di assegnazione del personale già appartenente all'ERSAP.

3. Entro il termine previsto dall'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 36, presso l'Assessorato all'agricoltura è istituito un Ufficio per la gestione stralcio delle pendenze residue e per l'amministrazione del patrimonio del disciolto ERSAP, che non sia di competenza del Commissariato regionale di cui al comma 2, ivi comprese le partecipazioni a società e/o organismi cooperativi. La Giunta regionale, con proprio atto, affida il predetto Ufficio alla responsabilità di un dirigente, il quale opererà nell'ambito di direttive stabilite dalla stessa Giunta.

**Art. 38****Disciplina del personale E.P.T. e A.A.S.T.**

1. Il personale di ruolo degli ex Enti Provinciali per il Turismo e delle ex Aziende Autonome di soggiorno e turismo già trasferito alla regione ai sensi dell'art.30 della legge regionale 28 maggio 1985, n.28 in applicazione di quanto disposto dall'art. 4, VI comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 è inquadrato nel ruolo unico regionale così come determinato dal precedente art. 35. Il personale conserva la

posizione giuridica e il trattamento economico e previdenziale acquisiti alla data di inquadramento.

2. Per le esigenze di funzionamento delle Aziende di Promozione Turistica in via di costituzione, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al Turismo, individua il fabbisogno di personale, suddiviso per qualifiche funzionali, da assegnare alle stesse Aziende per lo svolgimento dei compiti istituzionali stabiliti dalla legge regionale. Alla mobilità del personale provvede, con proprio atto, l'Assessore al Personale tenendo conto, prioritariamente, delle richieste del personale già appartenente agli ex E.P.T. e A.A.S.T..

3. La legge regionale di approvazione delle piante organiche delle Aziende di promozione Turistica stabilisce le modalità di transito dal ruolo unico regionale nel nuovo ruolo delle stesse Aziende.

**Art. 39**

**Mobilità del personale**

1. In armonia con i principi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e delle relative norme attuative, la Giunta definisce i criteri, le condizioni e le procedure per la mobilità in ambito regionale del proprio personale, nonché del personale dei relativi Enti strumentali e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti.

2. La mobilità dei dipendenti regionali può essere realizzata, ferme restando le norme vigenti in tema di mobilità volontaria e di Ufficio, anche mediante accordi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, con il consenso dei singoli lavoratori interessati.

3. Qualora la mobilità sia correlata alla delega di funzioni agli Enti locali, vengono prioritariamente consultate le associazioni regionali degli Enti interessati.

4. La Giunta regionale, per conto anche degli Enti strumentali e dipendenti, può aderire alla mobilità di livello nazionale sulla base di preventive intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.

**Art. 40**

**Procedure per la mobilità**

1. Sono assoggettati a mobilità, con trasferimento a domanda o d'Ufficio, i dipendenti appartenenti a qualifiche o professionalità che presentino esubero.

2. La mobilità del personale deve rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;
- b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti disponibili;
- c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;
- d) il reciproco interesse dell'Ente o struttura di provenienza, dell'Ente o struttura di nuova destinazione e del dipendente.

3. La Giunta provvede periodicamente alla pubblicazione dei posti disponibili presso i vari Enti e/o le varie strutture regionali e stabilisce le procedure per l'assegnazione degli stessi mediante la mobilità volontaria o la mobilità d'Ufficio.

4. Il personale che non ottemperi ad eventuali trasferimenti d'Ufficio disposti nel rispetto della vigente normativa è collocato in disponibilità ai sensi del Titolo VI - Capo II del T.U. approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3.

5. La Giunta regionale è impegnata ad assicurare al proprio personale adeguata formazione o riqualificazione professionale per la copertura di tutti i profili professionali necessari al proprio funzionamento.

6. Fino all'attivazione del sistema organizzativo ed alla pubblicazione dei bandi di mobilità secondo quanto previsto dalle vigenti norme, la mobilità è attuata con le seguenti modalità:

- a) alla mobilità tra Settori dello stesso Assessorato, provvede il competente Coordinatore su proposta dei dirigenti interessati;
- b) alla mobilità interna tra Settori di Assessorati diversi provvede l'Assessore competente in materia di Personale, su richiesta dei coordinatori interessati;
- c) alla mobilità tra la Regione e gli Enti strumentali e dipendenti provvede la Giunta regionale.

7. Qualora la mobilità interna alle strutture regionali comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale della sede di provenienza, l'Assessore al Personale provvede, sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, all'anzianità ed alla situazione di famiglia, secondo graduatorie approvate dalla Giunta regionale.

8. La mobilità dei dirigenti in esubero è disciplinata, su proposta della Giunta regionale, con regolamento consiliare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

9. Sono abrogati gli articoli 24 (Mobilità), 25 (Mobilità interna) e 26 (Mobilità esterna) della legge regionale 9 maggio 1984 n. 26, nonché ogni altra disposizione contenuta negli articoli 8 e 9 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13, incompatibile con la presente legge o comunque in contrasto con i principi generali vigenti in materia di mobilità.


**Art. 41**  
**Formazione del personale**

1. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale regionale sono assunti quale metodo permanente ai fini della valorizzazione delle capacità individuali, nonché del più efficace e qualificato espletamento dell'attività amministrativa.

2. A tali fini la Giunta regionale attiva iniziative e programmi formativi realizzandoli, sia direttamente, sia tramite istituzioni o strutture esterne, sia tramite esperti nei settori interessati.

3. Per la dirigenza i programmi formativi sono finalizzati al miglioramento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti mediante la conoscenza informatica e l'approfondimento di tecniche gestionali manageriali della pubblica amministrazione prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale ed internazionale.

4. Ai dirigenti fa carico la responsabilità del costante aggiornamento del personale impiegato.



**TITOLO VI  
NORME TRANSITORIE E FINALI**


**Art. 42  
Organizzazione strutturale ed incarichi dirigenziali  
in sede di prima applicazione**

1. In sede di prima applicazione della presente legge la specifica individuazione delle strutture di coordinamento e dei settori, nonché la dotazione numerica degli uffici e delle posizioni di studio e ricerca sono definiti dalla Tabella "A" annessa al presente articolo.

2. Le modificazioni successive alla Tabella "A" sono adottate dal Consiglio regionale secondo le modalità ed i criteri previsti dal precedente art. 26.


**TABELLA "A"**

	DENOMINAZIONE STRUTTURA	Coor din.	Sett.	Uff. cent.	Uff. prov	Pos. studi e ric.	TOT.
	<b>A) Strutture del consiglio regionale (Art. 8)</b>						
1	SEGRETERIA DEL CONSIGLIO	1		3			4
2	AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI		1	3		8	12
3	AMMINISTRAZIONE E PROVVEDITORATO		1	2			3
	<b>B) Strutture della Giunta regionale</b>						
	<b>B1) Strutture della Presidenza della Giunta regionale (Art.10)</b>						
1	GABINETTO DEL PRESIDENTE	1		4		2	7
2	SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA		1	6			7
3	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE		1	3			4
4	DIPARTIMENTO POLITICHE COMUNITARIE		1	3		2	6
	<b>B2) Strutture collegiali della Giunta (Art.12)</b>						
1	SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA		1	2			3
2	AFFARI LEGISLATIVI E ISTITUZIONALI		1	3		5	9
3	SETTORE LEGALE		1	6		6	13
	<b>B3) Strutture di Coordinamento (Art. 15)</b>						
1	Assessorato Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia e Pesca	1				1	2
2	Assessorato Promozione attività industriali, Artigianato, Commercio, Fiere e Mercati, Industria estrattiva ed energia	1				1	2
3	Promozione culturale, Turismo ed industrie alberghiere, Beni culturali, Musei, Archivi, Biblioteche e Sport	1				1	2



	DENOMINAZIONE STRUTTURA	Coor din.	Sett.	Uff. cent.	Uff. prov	Pos. studi e ric.	TOT.
4	Assessorato Università, Diritto allo studio, Formazione professionale, Lavoro, cooperazione, migrazioni	1				1	2
5	Assessorato Lavori Pubblici, Difesa del suolo e Risorse naturali	1				1	2
6	Assessorato Trasporti, demanio marittimo, fluviale e lacuale	1				1	2
7	Assessorato Urbanistica, Assetto del territorio ed Edilizia residenziale	1				1	2
8	Assessorato Sanità e Servizi sociali	1				1	2
9	Assessorato Ambiente Ecologia, Politiche energetiche, Riserve e Parchi naturali, Smaltimento rifiuti	1				1	2
10	Assessorato Programmazione, Enti locali, Trasparenza e Riordino enti strumentali	1				1	2
11	Assessorato Contratti e Appalti, Economato, Demanio e Patrimonio, Organizzazione e gestione risorse umane	1				1	2
12	Assessorato Bilancio, Riforme istituzionali, Ragioneria Finanze e Contenzioso	1				1	2
	<b>B4) Strutture di Settore per l'esercizio delle competenze regionali nell'ambito delle rispettive materie (Art. 17)</b>						
1	AFFARI ISTITUZIONALI - SERVIZIO ISPETTIVO (Sanità)		1	3			4
2	AGRICOLTURA E AIUTI ALLE IMPRESE		1	4			5
3	ALIMENTAZIONE E QUALIFICAZIONE PRODUZIONI		1	4			5
4	ARTIGIANATO		1	3	5		9
5	ASSISTENZA SANITARIA E FARMACEUTICA		1	3			4
6	BILANCIO		1	3			4
7	CACCIA, RISORSE FAUNISTICHE E PESCA		1	3			4
8	COMMERCIO		1	2			3
9	CONTRATTI E APPALTI		1	2			3
10	DEMANIO E PATRIMONIO		1	2			3
11	DEMANIO MARITTIMO, FLUVIALE E LACUALE		1	2			3
12	DIFESA DEL SUOLO E RISORSE NATURALI		1	5			6
13	ECOLOGIA		1	2			3
14	EDILIZIA RESIDENZIALE		1	5			6
15	FINANZE, TRIBUTI E CONTENZIOSO		1	3	5		9
16	FORESTE		1	2	5		8
17	FORMAZIONE PROFESSIONALE		1	8	10		19
18	INDUSTRIA		1	4			5
19	ISTRUZIONE E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA		1	4	5		10
20	LAVORI PUBBLICI		1	5			6
21	LAVORO, COOPERAZIONE E MIGRAZIONI		1	4			5
22	MEDICINA SOCIO SANITARIA		1	3			4

	DENOMINAZIONE STRUTTURA	Coor din.	Sett.	Uff. cent.	Uff. prov	Pos. studi e ric.	TOT.
23	ORGANIZZAZIONE		1	2			3
24	PERSONALE		1	5	5		11
25	PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE		1	3			4
26	PREVENZIONE COLLETTIVA (Sanità)		1	3			4
27	PROGRAMMAZIONE		1	4			5
28	PROGRAMMAZIONE - FINANZIAMENTI E CONTROLLI DI GESTIONE (Sanità)		1	3			4
29	PROMOZIONE E BENI CULTURALI		1	5			6
30	PROVVEDITORATO, ECONOMATO E SERVIZI CASSA		1	2	5		8
31	RAGIONERIA		1	4	5		10
32	RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI		1	2			3
33	SERVIZI SOCIALI		1	2	5		8
34	SERVIZI SVILUPPO AGRICOLO E FITOSANITARIO REGIONALE		1	4			5
35	SMALTIMENTO RIFIUTI		1	2			3
36	SPORT, POLITICHE GIOVANILI E TEMPO LIBERO - SPETTACOLO		1	2			3
37	TERRITORIO E SVILUPPO RURALE		1	4			5
38	TRASPORTI - INFRASTRUTTURE E INVESTIMENTI		1	2			3
39	TRASPORTI - ESERCIZIO E VIGILANZA		1	2			3
39	TURISMO ED INDUSTRIE ALBERGHIERE		1	3	5		9
40	URBANISTICA		1	4			5
	<b>Settori operativi decentrati (Art. 20)</b>						
1	GENIO CIVILE BARI		1		4		5
2	GENIO CIVILE BRINDISI		1		4		5
3	GENIO CIVILE FOGGIA		1		4		5
4	GENIO CIVILE LECCE		1		4		5
5	GENIO CIVILE TARANTO		1		4		5
6	ISPETTORATO PROV.LE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - BARI		1		5		6
7	ISPETTORATO PROV.LE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - BRINDISI		1		5		6
8	ISPETTORATO PROV.LE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - FOGGIA		1		5		6
9	ISPETTORATO PROV.LE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - LECCE		1		5		6
10	ISPETTORATO PROV.LE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - TARANTO		1		5		6
11	GESTIONE RIFORMA FONDIARIA (ex E.R.S.A.P.)		1	8			9
12	ENTE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO BARI		1	4			5
13	ENTE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO LECCE		1	3			4
	<b>C) Strutture del Comitato regionale di Controllo (Art. 23)</b>						
1	SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO BARI		1		5		6
2	SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO BRINDISI		1		5		6





	DENOMINAZIONE STRUTTURA	Coor din.	Sett.	Uff. cent.	Uff. prov	Pos. studi e ric.	TOT.
3	SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO FOGGIA		1		5		6
4	SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO LECCE		1		5		6
5	SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO TARANTO		1		5		6
	TOTALE GENERALE	14	67	184	125	35	425

**Art. 43**

**Attivazione del sistema organizzativo**

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede al conferimento degli incarichi di coordinamento e di direzione dei Settori, secondo i criteri previsti rispettivamente dagli artt. 28 e 29 della presente legge. Per le strutture del Consiglio, la Giunta procede su conforme proposta dell'Ufficio di Presidenza.


2. Il dirigente incaricato del coordinamento dell'Assessorato, d'intesa con i dirigenti incaricati della direzione dei Settori e sulla base del numero degli uffici e delle posizioni di studi e ricerche così come determinati dal precedente art. 42, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico medesimo, provvede alla predisposizione di una specifica proposta concernente l'organigramma delle strutture facenti capo all'Assessorato di competenza da sottoporre all'esame dell'Assessore al ramo, e per le strutture del Consiglio all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e successivamente all'approvazione rispettivamente della Giunta e del Consiglio regionale.

3. La proposta di cui al precedente comma 2 ha riguardo:
- a) alla individuazione degli Uffici, delle posizioni di studio e ricerca e delle Unità operative organiche da costituire nell'ambito dell'Assessorato;
  - b) alla definizione del campo di attività rispettivamente attribuito ai Settori, agli Uffici ed alle Unità operative organiche, con specifico riferimento alle disposizioni legislative vigenti nella materia;
  - c) alla determinazione, per ciascun Settore, Ufficio e Unità operativa, della dotazione organica occorrente, con riferimento alle qualifiche ed ai profili professionali previsti dall'ordinamento vigente.

4. All'individuazione del personale ed all'assegnazione dello stesso a ciascun Assessorato si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, su delega dello stesso, dell'Assessore al Personale, tenendo conto delle procedure e dei criteri di cui al successivo art. 44.

5. Nei successivi trenta giorni i dirigenti responsabili delle strutture di massima dimensione, nominati ai sensi del comma 1 propongono fra i dirigenti assegnati alla rispettiva struttura, i responsabili degli Uffici e delle posizioni individuali; propongono altresì l'assegnazione e le funzioni del personale con qualifiche non dirigenziali.

6. Entro i successivi trenta giorni e comunque non oltre il termine di centoventi giorni dalla data in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio per quanto di competenza di questo, assume le determinazioni di competenza sulle proposte di cui al precedente comma 5.



**Art. 44**  
**Assegnazione del personale**

1. Nell'ambito di ciascuna Assessorato ha diritto di priorità a permanere nell'Assessorato medesimo, in relazione alle qualifiche funzionali occorrenti, il dipendente già in servizio nella struttura omologa od assimilabile della precedente organizzazione.

2. Sempre nell'ambito di ciascun Assessorato, in presenza di personale in eccesso rispetto alle qualifiche funzionali occorrenti, ha diritto di priorità, a parità di qualifica posseduta, il dipendente con maggiore anzianità di servizio nella struttura.

3. Una volta accertate e rese note le disponibilità residue dei posti scoperti nei singoli Assessorati, il dipendente che non ha trovato collocazione nel proprio Assessorato può, a domanda, chiedere di essere assegnato ad altro Assessorato in cui vi siano posti disponibili corrispondenti alla qualifica funzionale posseduta dallo stesso. Nel caso di più domande per uno stesso posto, ha priorità il dipendente con maggiore anzianità di servizio.

4. Esaurite le fasi di assegnazione di cui ai precedenti commi, si procede d'ufficio alla copertura dei posti eventualmente vacanti attingendo, nel rispetto della qualifica, tra il personale disponibile, secondo il criterio della minore anzianità di servizio.


**Art. 45**  
**Prima copertura delle vacanze di organico**

1. Espletate le operazioni di cui ai precedenti articoli da 37 a 40, la Giunta regionale determina il numero dei posti vacanti del ruolo organico di ciascuna qualifica, così come determinati dall'art. 35 e provvede, in sede di prima applicazione, alla loro copertura secondo le modalità di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 39 della l.r. 9 maggio 1984, n. 26, confermato dalle successive leggi regionali 13 aprile 1988, n. 13, art. 61 e 5 maggio 1990, n. 22, art. 46 comma 2.

2. Nel computo dei posti vacanti di cui al comma 1 non sono considerati quelli destinati ai profili professionali individuati ai sensi dei successivi artt. 49 e 50.

3. I posti risultanti vacanti in ogni qualifica funzionale, in progressione successiva, a partire dall'ottava e fino alla terza qualifica funzionale, è coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di effettivo servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica funzionale di appartenenza.

25



**Compimento procedura concorsuale - Norma transitoria**

35.

1. In adempimento di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, il contingente della seconda qualifica dirigenziale viene stabilito in n. 72 posti così come determinati dal bando di concorso indetto con D.P.G.R. n. 467 del 7 maggio 1987. Lo stesso concorso è portato a compimento ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

**Art. 47**

**Norma di perequazione**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, va considerato utile il servizio prestato dal 15 aprile 1981 al 31 dicembre 1982 presso gli uffici regionali da parte del personale di cui alle leggi regionali nn. 12 e 13 del 28 gennaio 1981, cui detta norma non è stata ancora applicata.

**Art. 48**

**Attività informatica**

1. Ai fini del miglioramento dell'erogazione dei servizi, della trasparenza dell'azione amministrativa, dell'accesso facilitato alle informazioni a supporto delle decisioni pubbliche, del contenimento dei costi dell'azione amministrativa, in sintonia con le previsioni di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la Regione intende iniziare a provvedere con proprio personale dipendente alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati ad integrazione e potenziamento delle attuali attività informatiche per:


- a) definire un sistema informativo aperto ed in grado di dialogare con i sistemi informativi dell'Amministrazione pubblica e dell'Unione Europea in modo da consentire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi locali e remoti;
- b) garantire il rispetto degli standard di elaborazione dati definiti in armonia con le normative comunitarie;
- c) promuovere l'accesso alle informazioni, nelle modalità definite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte dei cittadini, degli enti locali, delle imprese e dei titolari di professioni.

**Art. 49**

**Istituzione transitoria dei profili professionali dell'area informatica**

1. Nell'ambito della dotazione organica di cui all'art. 35 della presente legge, sono istituiti i seguenti profili professionali dell'area informatica:

- a) n. 5 posti del profilo professionale di "Analista di sistema" della VIII qualifica funzionale;
- b) n. 15 posti del profilo professionale di "Analista di procedura" della VIII qualifica funzionale;



- c) n. 25 posti del profilo professionale di "Analista" della VII qualifica funzionale;
- d) n. 65 posti del profilo professionale di "Programmatore" della VI qualifica funzionale
- e) n. 260 posti del profilo professionale di "Addetto alla registrazione dei dati" della V qualifica funzionale;

2. Alla copertura dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si provvede con il personale dipendente già inquadrato rispettivamente alla qualifica funzionale VIII e VII in possesso dei requisiti culturali previsti nell'allegato 3 alla legge regionale 4 maggio 1990, n.22.

3. Alla copertura dei posti di cui alla lettera d) del comma 1 si provvede con il personale dipendente già inquadrato alla qualifica funzionale VI in possesso dei requisiti culturali previsti nell'allegato 3 alla legge regionale 4 maggio 1990 n. 22.

4. I posti non coperti sono attribuiti a personale dipendente appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore in possesso dei medesimi requisiti culturali previsti dal citato allegato 3 mediante concorso per titoli e colloquio.

5. I posti di "addetto alla registrazione dati" della qualifica funzionale V di cui alla lettera e) del comma 1, sono attribuiti ai vincitori del corso-concorso con colloquio e prova pratica finale riservato a personale dipendente appartenente alle qualifiche funzionali inferiori in possesso dei requisiti culturali previsti nell'allegato 3 alla legge regionale 22/90.

6. Al corso-concorso di cui al comma 8 sono ammessi un numero di candidati pari al numero dei posti da attribuire aumentato del venti per cento.

7. La Giunta regionale adotta gli atti necessari per l'espletamento delle procedure di inquadramento e per lo svolgimento dei concorsi e/o corsi-concorsi previsti dal presente articolo.


8. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia di accesso.

#### **Art. 50**

##### **Prima istituzione di particolari profili professionali**

1. Allo scopo di favorire il migliore espletamento delle funzioni istituzionali della Regione in materia di legislazione, di pianificazione territoriale e di tutela dell'ambiente e della salute, con riferimento al quadro normativo comunitario e statale, anche ai sensi della legge 216/95, nonché allo scopo di assicurare la ottimale difesa degli interessi regionali in tutte le sedi giudiziarie, anche decentrate, e contenere la spesa riveniente dal ricorso ai legali del libero foro, nell'ambito della dotazione organica della VIII qualifica funzionale di cui all'art. 35 della presente legge, sono istituiti i seguenti profili professionali:

- a) n. 36 posti di cui n. 25 del profilo di "funzionario ingegnere", n. 8 del profilo di "funzionario architetto" e n. 3 del profilo di "funzionario geologo" riservati ai Settori competenti in materia di territorio e di tutela dell'ambiente;
- b) n. 10 posti di "funzionario giuridico" con specializzazione in informatica giuridica di cui n. 2 posti riservati al Settore legislativo e affari giuridici del Consiglio, n. 6 posti riservati alle Commissioni Consiliari del Consiglio regionale e n. 2 posti riservati al Settore Affari Legislativi ed istituzionali della Giunta;
- c) n. 10 posti di "funzionario giuridico" con specializzazione in Diritto ed Economia della Comunità Europea di cui n. 3 posti riservati ai Settori del Consiglio regiona-



- le, n. 3 posti riservati ai Settori della Presidenza della Giunta e n. 4 posti riservati al Dipartimento Politiche comunitarie di cui all'art. 10 della presente legge;
- d) n. 10 posti per personale sanitario di cui n. 5 medici (almeno n. 2 specializzati in igiene ed 1 specializzato in medicina del lavoro o discipline equipollenti), 2 farmacisti, 2 veterinari, 1 chimico riservati ai settori competenti in materia di Sanità;
- e) n. 11 posti, di cui 6 riservati per Avvocato e n. 5 per procuratore legale, da incardinare presso il Settore Legale e Contenzioso della Giunta Regionale. Tali posti vanno ad aggiungersi ai 5 posti già esistenti di avvocato, attualmente già occupati da personale con qualifica dirigenziale;

f) n. 10 posti del profilo di "funzionario autonomo", riservati ai settori competenti in materia di agricoltura, alimentazione, foresta, caccia e pesca.

**Art. 51  
Abrogazione e rinvio**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle della presente legge.

2. In particolare, oltre alle disposizioni individuate agli artt. 30 e 40 della presente legge, sono abrogati:

- il Titolo II (Uffici del Consiglio regionale), il Titolo III (Uffici della Giunta regionale), il Titolo IV (Uffici degli organi di controllo sugli atti degli Enti Locali ed Uffici regionali del Contenzioso) ed il Titolo V (Principi dell'ordinamento amministrativo), nonché gli artt. 39 (Attribuzioni del Coordinatore di Settore), 40 (Attribuzioni del Coordinatore di Ufficio), 42 (Attribuzioni del personale della 7<sup>a</sup> fascia funzionale), 49 (Nomina dei coordinatori), 50 (Accesso alle fasce funzionali), e 51 (Mansioni), della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18;
- l'art. 11 (Funzioni di coordinamento) della legge regionale 13 marzo 1980, n. 16;
- gli artt. 12 (Funzione dirigenziale), 13 (Attribuzioni e compiti dei dirigenti), 14 (Responsabilità dei dirigenti), 15 (Prima qualifica funzionale dirigenziale), 16 (Seconda qualifica funzionale dirigenziale) e 17 (Funzione di coordinamento) della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26;
- gli artt. 39 (Principi generali), 40 (Mobilità dei dirigenti), 41 (Responsabilità dei dirigenti), 42 (Accesso alle qualifiche dirigenziali) e 43 (Contingente della 1<sup>a</sup> qualifica dirigenziale) della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13;
- l'art. 38 (Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali) della legge regionale 4 maggio 1990, n. 22.
- la legge regionale 31 dicembre 1991, n. 16 "Adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37. Elevazione limiti di età per collocamento a riposo dirigenti della Regione Puglia.

3. L' <<Area di coordinamento delle politiche comunitarie>> di cui all'art. 3 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3, assume la denominazione di "Dipartimento delle politiche comunitarie" e corrisponde alla struttura individuata al punto 4 del precedente art. 10.

4. Con effetto dal quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 9 giugno 1987, n. 14 "Disciplina del Servizio Stampa della Regione Puglia". Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta possono nominare un proprio addetto stampa per la durata del mandato, scelto tra gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti. Gli addetti stampa sono assunti come collaboratori esterni del Contratto nazionale di lavoro giornalistico.

---



**Art. 52**  
**Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui all'obiettivo "Personale" dei bilanci annuali di previsione.

**SETTORE RAGIONERIA**

**9 APR. 1996**

**Il Dirigente del Settore**  
*(dr. rag. asc. ZUPERTINO)*



# REGIONE PUGLIA

39.7

ASSESSORATO BILANCIO RAGIONERIA

SETTORE RAGIONERIA

Prot. n.20/P/1403/COORD

Bari li, 09 APR. 1996

ALL' ASSESSORATO AL PERSONALE

ALL'Ufficio Legislativo

ALLA Segreteria della  
Presidenza G.R

ALLA Segreteria della G.R.


LORO SEDI

OGGETTO: S.D.D.L. "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale"

(Codice Cifra) L.R. 17/77 art:20, comma 4; Regolamento - delibera G.R. 395/94 artt. 3, 4 e 6)

Si restituisce, in allegato, lo Schema di Disegno di Legge in argomento, munito del visto di questo Settore.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dott. Francesco CURETINO)



**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Trasmesso alla 14 Commissione

Consiliare il 12/4/96

